



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

[Empty rectangular box]

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 2130/2020

- Dott. LUCIA TRIA - Presidente - Cron.
- Dott. DANIELA BLASUTTO - Consigliere - Rep.
- Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Est. Consigliere - Ud. 12/01/2021
- Dott. ANTONELLA PAGETTA - Consigliere - CC
- Dott. GIUSEPPINA LEO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 2130-2020 proposto da:

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE
 PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
 INTERNAZIONALE DI MILANO, in persona del Ministro
 pro tempore, rappresentato e difeso *ope legis* dalla
 AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici
 domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

- ricorrente -

2021

▪

59

contro



, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato
VALENTINA MARIA ELISABETTA VITALE;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3536/2019 della CORTE
D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/08/2019
R.G.N. 2315/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 12/01/2021 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPINA LEO.

RILEVATO CHE

1. con sentenza 22 agosto 2019, la Corte d'appello
di Milano ha riconosciuto a
cittadino del Bangladesh, il permesso di soggiorno
per motivi umanitari e compensato le spese del
giudizio tra le parti: in parziale riforma della
sentenza di primo grado, che ne aveva rigettato il
ricorso avverso il diniego, da parte della
competente Commissione Territoriale, delle domande
di protezione internazionale (di riconoscimento,
in via principale, dello *status* di rifugiato e, in



graduato subordine, di protezione sussidiaria e umanitaria);

2. per quanto in particolare ancora rileva, essa ha riconosciuto la protezione umanitaria al richiedente - avendo egli lasciato il proprio Paese (*"caratterizzato da instabilità politica, da fenomeni di terrorismo, da povertà diffusa e ricorrenti calamità naturali"*) ormai da cinque anni (secondo il suo racconto: il 14 marzo 2014) e con il quale aveva ormai perduto ogni riferimento sociale e lavorativo - non avendo ragione di dubitare della sua condizione di povertà personale e familiare, né *"dei debiti contratti con persone che potrebbero minacciare la sua famiglia per ottenere il rimborso del denaro prestato"*;

2.1. la Corte territoriale ha quindi valorizzato il percorso di integrazione e lavoro compiuto dal richiedente in Italia, di affrancamento dalla condizione di povertà di provenienza, vivendo egli stabilmente a Milano presso una Fondazione caritativa ed avendo aperto una piccola attività di commercio ambulante, tale da *"mantenere un tenore di vita dignitoso e provvedere anche al rimborso del prestato contratto in patria"*; mentre



il ritorno in Bangladesh lo avrebbe esposto ad *apprezzabili rischi di vulnerabilità, con la perdita di autonomia personale ed economica e rischi di ritorsione da parte di chi ha effettuato il prestito alla sua famiglia*”;

3. con atto notificato il 9 gennaio 2020, il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui lo straniero ha resistito con controricorso;

4. la redazione della ordinanza è stata assegnata ad altro componente del Collegio giudicante, con provvedimento del 5 aprile 2023, a seguito del pensionamento dell'originario Relatore.

CONSIDERATO CHE

1. il Ministero ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 32, terzo comma d.lgs. 25/2008 e 5 d.lgs. 286/1998, per il difetto dei “seri motivi” di carattere umanitario per la concessione della misura di protezione accordata al richiedente, avendo la Corte d'appello individuato una sua condizione di vulnerabilità in ragioni meramente economiche, valorizzando un inserimento sociale e lavorativo in Italia, che è



invece presupposto che può soltanto concorrere con altri, in esito ad una rigorosa valutazione comparativa con la situazione soggettiva ed oggettiva del predetto in riferimento al Paese di origine (primo motivo);

2. esso è inammissibile;

3. il motivo consiste, infatti, nella contestazione dell'accertamento compiuto dalla Corte d'appello, in ordine tanto:

a) alla serietà dei motivi di vulnerabilità del richiedente, argomentato in riferimento alla condizione del suo Paese, in particolare *"caratterizzato ... da povertà diffusa e ricorrenti calamità naturali"* (per le ragioni esposte all'ultimo capoverso di pg. 3 della sentenza) e quindi di povertà estrema, in applicazione dei principi di diritto enunciati da questa Corte, secondo cui, ai fini del riconoscimento, o del diniego, della protezione umanitaria prevista dall'art. 19, commi 1 e 1.1 d.lg. 286/1998, il concetto di "nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale", quale limite minimo essenziale al di sotto del quale non è rispettato il diritto individuale alla vita e



all'esistenza dignitosa, dev'essere apprezzato dal giudice di merito non solo con specifico riferimento all'esistenza di una situazione di conflitto armato, ma anche con riguardo a qualsiasi contesto che sia, in concreto, idoneo ad esporre i diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all'autodeterminazione dell'individuo al rischio di azzeramento o riduzione al di sotto della predetta soglia minima: con la conseguenza della possibile rilevanza anche di una condizione di povertà estrema (nella quale non si disponga, o si disponga con grande difficoltà o intermittenza, delle primarie risorse per il sostentamento umano come l'acqua, il cibo, il vestiario e l'abitazione) del paese di provenienza, ove considerata unitamente a quella di insuperabile indigenza alla quale, per ragioni individuali, il ricorrente sarebbe esposto in caso di rimpatrio, nel caso in cui la combinazione di tali elementi crei il pericolo di esporlo a condizioni incompatibili con il rispetto dei diritti umani fondamentali (Cass. 8 giugno 2021, n. 15961); dovendosi pertanto ritenere configurabile, anche in ipotesi di assoluta ed inemendabile povertà per alcuni strati



della popolazione e di conseguente impossibilità di poter provvedere almeno al proprio sostentamento, la violazione dei diritti umani, al di sotto del loro nucleo essenziale, con relativo onere del giudice di merito di un tale accertamento, in adempimento del proprio obbligo di cooperazione istruttoria (Cass. 28 luglio 2020, n. 16119);

b) al carattere non esclusivo dell'apprezzamento dell'inserimento sociale e lavorativo in Italia del richiedente medesimo, piuttosto in concorso con l'appena scrutinata condizione di vulnerabilità, pertanto rappresentativo di uno degli elementi di valutazione (al punto 11 di pg. 3 della sentenza): e quindi fondato su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d'origine, alla luce delle peculiarità della sua vicenda personale (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455; Cass. 2 ottobre 2020, n. 21240; Cass. 3 febbraio 2022, n. 3279).

Sicché, esso è insindacabile nell'odierna sede di legittimità;



4. il ricorrente ha poi censurato l'ammissione al patrocinio alle spese dello Stato anche nel giudizio d'appello, siccome inammissibile, con subordinata richiesta, in caso di rigetto della domanda, di revoca del gratuito patrocinio (secondo motivo);

5. anch'esso è inammissibile;

6. al di là del difetto d'interesse del Ministero dell'Interno alla doglianza, avendo la Corte territoriale interamente compensato le spese del giudizio tra le parti, il provvedimento di revoca del gratuito patrocinio deve essere emesso a norma dell'art. 136 d.p.r. 115/2002 e non certamente da questa Corte di legittimità, giovando peraltro ribadire detto provvedimento sia soggetto al regime impugnatorio dell'opposizione prevista dall'art. 170 d.p.r. 115/2002, con esclusione della sua ricorribilità per cassazione: anche qualora sia adottato con la pronuncia che definisca il giudizio di merito, anziché con separato decreto, come previsto dall'art. 136 d.p.r. cit. (Cass. 8 febbraio 2018, n. 3028; Cass. 3 giugno 2020, n. 10487);



7. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza, né applicandosi l'art. 13, comma *lquater* del D.P.R. n. 115 del 2002, per l'esenzione prevista per le Amministrazioni dello Stato.

P.Q.M.

La Corte

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso nella Adunanza camerale del 12 gennaio 2021 2020

Il Presidente

(dott. Lucia Tria)

